

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **581**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

Risoluzione
del Parlamento europeo sulla libertà di religione
nella Repubblica Popolare Cinese

Annunziata il 14 marzo 2001

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione dei diritti umani in Cina, nel Tibet e sulle priorità e raccomandazioni dell'Unione per la sessione di marzo 2001 della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, a Ginevra,

viste le conclusioni del Vertice EU-RPC, del 21 dicembre 1999, le conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2001, nonché il dialogo UE-RPC sui diritti umani,

visto l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite sulla libertà di religione,

A. considerando che, nella relazione (COM 2000/552f) sull'attuazione della Comunicazione « Verso un partenariato globale con la Cina », la Commissione fa no-

tare che nel campo dei diritti civili, politici e religiosi la situazione in Cina ha registrato un regresso, e che tale rilievo è ribadito nelle conclusioni del Consiglio « Affari Generali » del 22 gennaio 2001,

B. prendendo atto del fatto che dal 1994 le autorità della RPC, dopo aver resa obbligatoria la registrazione dei luoghi di culto, hanno costantemente ristretto il libero esercizio della libertà di religione,

C. ricordando che il controllo esercitato dallo Stato sulla religione si concretizza già nella restrizione del numero di confessioni ufficialmente riconosciute e che qualsiasi attività religiosa non dichiarata dalle associazioni ufficiali è ritenuta illegale,

D. considerando che per quanto il grado di applicazione della politica repressiva nei confronti dell'attività religiosa vari

a discrezione dei governi locali, nella cosiddetta regione autonoma del Tibet la sua applicazione è sistematica e implacabile,

E. considerando che il patrimonio religioso, culturale e nazionale del popolo tibetano è minacciato di estinzione,

F. considerando che il 22 luglio 1999 l'organizzazione Falun Gong è stata ufficialmente dichiarata illegale in Cina, che il 29 luglio un mandato di arresto è stato spiccato nei confronti del suo fondatore, Li Hung-Shi, che nel corso degli ultimi due anni circa 50.000 seguaci del movimento Falun Gong sono stati arrestati, che circa 25.000 di loro sono attualmente imprigionati, deportati in campi di lavori forzati o internati in ospedali psichiatrici e che a tutt'oggi 137 di loro sono morti in seguito a violenze e torture subite nel corso dell'arresto o della detenzione,

G. ricordando che dal 1989, data in cui il Vaticano ha istituito la propria conferenza episcopale, le tensioni fra le autorità di Pechino e la Chiesa cattolica non ufficiale sono notevolmente aumentate e che numerose personalità del clero della Chiesa cattolica non ufficiale sono agli arresti o limitate nella loro libertà di movimento, per aver rifiutato di aderire alla Chiesa ufficiale,

H. ricordando la politica di espulsione e di incarcerazione sistematica nei confronti di pastori protestanti stranieri e le molestie amministrative che colpiscono i fedeli delle chiese protestanti non registrate,

I. denunciando la distruzione di moschee e l'arresto di persone che avevano insegnato il Corano senza un'autorizzazione preliminare delle autorità,

1. invita la Cina a liberare tutti coloro che sono detenuti o imprigionati per aver esercitato il proprio diritto, sancito inter-

nazionalmente, alla libertà di credo, di religione e di coscienza;

2. chiede che il diritto costituzionale alla libertà di religione o di credo sia pienamente garantito, altresì nelle sue dimensioni di libertà di coscienza, di espressione, di associazione e di riunione, il cui esercizio è indissociabile;

3. deplora il fatto che, dopo aver sottoscritto la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la RPC non abbia ancora completato il processo di ratifica e di applicazione;

4. ribadisce la propria condanna nei confronti delle persistenti e gravi violazioni dei diritti umani nel Tibet e della discriminazione attuata nei confronti del popolo tibetano dalle autorità della RPC in base alla razza o alle origini etniche, ovvero alle credenze religiose, culturali o politiche;

5. invita il governo della RPC a permettere ai seguaci di Falun Gong di esercitare il proprio diritto fondamentale alla libertà di coscienza, di espressione, di associazione e di riunione, conformemente alla costituzione della RPC;

6. chiede che nel corso della sessione di Ginevra della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, l'Unione e gli Stati membri presentino una risoluzione in cui siano denunciate le violazioni dei diritti religiosi e, in particolare, quelle di cui sono vittime i buddisti tibetani e mongoli, nonché talune chiese cristiane e comunità mussulmane e i praticanti del movimento Falun Gong;

7. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, all'Ufficio dell'Alto commissariato per i diritti umani dell'ONU e al governo e al parlamento della RPC.